

Salussola Ambiente è Futuro

Spett. le Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e

Risorse Idriche protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e, p.c.

- Provincia di Torino - protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
- Provincia di Vercelli - presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
- Al Sindaco del Comune di Cavaglia - cavaglia@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune Santhià - protocollo@pec.comune.santhia.vc.it
- Al Sindaco del Comune di Dorzano - dorzano@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Cerrione - cerrione@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Roppolo - roppolo@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Salussola - salussola@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Verrone - verrone@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Viverone - viverone@ptb.provincia.biella.it
- Al Sindaco del Comune di Alice Castello - alice.castello@legalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Borgo D'Ale - protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it
- Al Sindaco del Comune di Carisio - carisio@legalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese - comune.tronzanovercellese.vc@certlegalmail.it
- ARPA BIELLA - VERCELLI - dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it
- ASL BIELLA - ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
- dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it
- ASL TORINO - direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it
- ASL VERCELLI - aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it
- Carabinieri Comando Stazione di Salussola - tbi22486@pec.carabinieri.it
- Assessorato Agricoltura Regione Piemonte - agricoltura@cert.regione.piemonte.it
- Assessorato Ambiente Regione Piemonte - territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Salussola Ambiente è Futuro

Oggetto: osservazioni alla VERSIONE DICEMBRE 2022 del progetto di termovalorizzatore di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià con opere nei comuni di Cavaglià (BI), Alice Castello (VC) e Tronzano V.se (VC), presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia.

In riferimento al progetto in oggetto, il Comitato Salussola Ambiente è Futuro, esaminati gli elaborati presentati, nel pubblico interesse, presenta le seguenti osservazioni:

PREMESSA

Il progetto, al pari della precedente versione di luglio 2021, si inserisce al confine tra le province di Biella e Vercelli, nell'area denominata Valledora, in un contesto di vulnerabilità ambientale di cui gli enti devono tenere conto; negli anni, l'assenza di una pianificazione sul tema delle attività estrattive e della allocazione di impianti di smaltimento rifiuti hanno determinato una abnorme concentrazione di attività di cavazione e di discariche che hanno inciso su una situazione di partenza già fragile.

La Valledora infatti ricade in area di ricarica di falda destinate al consumo umano. Rientrando tra le aree soggette a protezione ai sensi dell'art. 21, c.1 del DLgs n. 152/99 (oggi art. 94 c. 1 DLgs n. 152/06). Il dr. geologo Cesare Cuzzi, vicedirettore di ATO2, ha chiaramente spiegato che le caratteristiche della zona potenziale non scompaiono di colpo superata la linea di confine con l'area di transizione, ma si riducono in modo più o meno proporzionale alla distanza da questa fino ad entrare nell'area di drenaggio in cui le acque meteoriche entrano per arrivare poi in falda, per questo bisogna prestare molta attenzione alle caratteristiche delle zone confinanti a quella definita Valledora. Gli estremi lembi dei grandi banchi alluvionali caratterizzati da forte permeabilità, posizionati alla base dei primi contrafforti collinari del bacino sedimentario piemontese, sono le aree nelle quali le acque meteoriche e di ruscellamento si infiltrano facilmente e velocemente verso la base dell'acquifero superficiale e da qui, attraverso la discontinuità della base medesima, all'interno degli acquiferi profondi. I depositi grossolani dell'acquifero superficiale veicolano gli elementi contaminati verso i sistemi più profondi a causa della elevata permeabilità intrinseca, della discontinuità e alternanza delle lenti semipermeabili e della mancanza di un reale setto impermeabile basale. Pertanto la caratteristica di un buon sito ove prevedere un impianto deve essere la presenza di barriere naturali alla diffusione di inquinanti, non la sola presenza di una depressione da riempire, e meno ancora il solo fatto di possedere un terreno collocato in una qualsiasi area. A conclusione di quanto sopra detto nelle aree di ricarica di falde non deve essere ammesso l'insediamento di depositi o trattamento rifiuti, invece queste zone ne subiscono una concentrazione anomala.

Nel dettaglio si citano i seguenti impianti:


1. sito in bonifica per inquinamento della falda (Alice 2) comprensivo di una discarica di rifiuti urbani da 500.000 m³ circa, un a discarica di rifiuti speciali assimilabili agli urbani da 500.000m³ e un ripristino ambientale realizzato con 1.200.000 m³ di rifiuti speciali su cui insistono ancora problemi di contaminazione della falda in atto;
2. discarica Portaluppi, di eternit, esaurita;
3. discarica per rifiuti speciali industriali da 1.250.000 mc (A2A ex Cavaglià spa);

Salussola Ambiente è Futuro

4. discarica di rifiuti urbani "trattati" da circa 645.000 mc (ASRAB) gestita con modalità di reattore;
5. discarica per rifiuti inerti e assimilati da 400.000 mc ENKI;
6. impianto di bioessiccazione trattante rifiuti urbani del Biellese, e di vari territori limitrofi, potenzialità di 120.000 ton/anno ASRAB;
7. impianto FORSU in Santhià ditta Entsorga (con ampliamento approvato, in realizzazione);
8. impianto FORSU in Salussola ditta Renerwaste Salussola con immissione metano in rete approvato, in corso di realizzazione;
9. impianto riciclo alluminio SACAL in Carisio, in esercizio;
10. discarica Cascina Truffaldina in bonifica a Santhià zona Brianco;
11. impianto selezione plastiche a Cavaglià (A2A Ambiente), in esercizio;
12. impianto FORSU in Cavaglià, (A2A Ambiente), con immissione metano in rete, autorizzato
13. impianto di produzione CSS in Cavaglià (A2A Ambiente), autorizzato e in costruzione;
14. discarica per rifiuti contenenti amianto (Acqua&Sole srl) a Salussola, autorizzata, da realizzare.

Nell'elenco bisogna poi menzionare la discarica per RSU in Cavaglià (ASRAB) autorizzata per 240.000 mc e la discarica per Rifiuti Speciali in Cavaglià (A2A Ambiente) autorizzata per 360.000 mc, entrambe solo recentemente cassate dopo una lunga azione legale condotta dai comuni di Santhià, Cavaglià e Tronzano Vercellese che hanno ottenuto l'annullamento dei provvedimenti autorizzativi al TAR, con conferma del Consiglio di Stato.

Da questa concentrazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti è conseguita una ovvia immensa quantità di rifiuti portati in un raggio di pochissimi chilometri, in totale spregio del principio di prossimità e senza tenere in alcun conto delle reali esigenze di smaltimento del territorio.



LEGENDA



discariche



cave

Fig. 1 concentrazione di cave e discariche in Valledora

Salussola Ambiente è Futuro

OSSERVAZIONE 1

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Secondo il proponente, il progetto ambisce a *“rispondere alle necessità di trattamento dei rifiuti speciali di origine industriale/artigianale/commerciale, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’ impiantistica regionale per il trattamento dei rifiuti”*; in realtà la proposta appare come compimento delle autorizzazioni impiantistiche ottenute dal proponente negli ultimi anni, e che disegnano un piano industriale ben definito, dal quale mancano solamente la provenienza e la caratterizzazione dei rifiuti (e quindi delle emissioni) e la destinazione finale delle ceneri che il termovalorizzatore produrrà, se venisse approvato. Siamo cioè in una situazione doppiamente paradossale: da un lato, si propone un impianto che in modo evidente è il tassello di un polo dedicato allo smaltimento dei rifiuti realizzato presentando un progetto diviso in porzioni autorizzate una alla volta, eludendo di fatto una valutazione dell’impatto ambientale complessiva; dall’altra il privato decide, in virtù delle proprie logiche imprenditoriali, dove e come concretizzare la pianificazione di smaltimento dei rifiuti, campo che sarebbe invece di competenza degli enti pubblici.

OSSERVAZIONE 2

QUADRO PROGRAMMATICO- coerenza con la Pianificazione sui Rifiuti

Riteniamo che il progetto, contestualizzato nella realtà piemontese, disattenda la pianificazione in merito al trattamento dei rifiuti; l’impianto proposto è costituito da un inceneritore cogenerativo per rifiuti urbani, residui RUR, collegato ad un impianto di essiccazione fanghi. Sono previste anche operazioni di stoccaggio di rifiuti solidi e di fanghi in ambiente depressurizzato. I rifiuti ammessi saranno di tipo speciali non pericolosi di origine industriale/artigianale/commerciale, oltre ai fanghi di depurazione delle acque. E’ prevista una massa di rifiuti entranti pari a 278.000 ton/ anno a cui si aggiungono 32.000 ton/anno di sovali derivanti dal trattamento di 84.000 ton/ anno di fanghi, con un -fabbisogno idrico 124-150.000 mc/anno, per una potenza termica prodotta di 110 MW di cui solo 43 MW verranno utilizzati in termini di produzione elettrica ed una produzione di ceneri pari a 60.000 ton/ anno di ceneri solide (22% dei rifiuti entranti) e 20.000 ton/ anno di ceneri leggere.

La gerarchia europea della gestione dei rifiuti antepone il recupero di materia a quello energetico, e già per questo eccepiamo sulla soluzione prospettata: nei rifiuti in ingresso con sconcerto vediamo in elenco il codice EER 191201, “carta e cartone”, che dovrebbero essere riciclati, non inceneriti. La coerenza con il Piano Regionale Rifiuti Speciali viene individuata dal proponente solo nella idoneità del sito scelto per localizzare l’impianto rispetto quanto indicato nel cap 8; Non si fa cenno rispetto ad una “conformità” relativa alla gestione dei rifiuti speciali e tanto meno al raggiungimento degli obiettivi indicati la PRRS stesso.

Segnaliamo che la “conformità” rispetto al PRRS DEVE essere raggiunta con impianti di altro genere, secondo quanto indicato nell’obiettivo 3 del PRSS *“Promozione della produzione e del successivo recupero energetico del CSS negli impianti industriali esistenti, in sostituzione dei*

Salussola Ambiente è Futuro

combustibili fossili tradizionale”; questa indicazione deve essere letta come un richiamo all’uso del patrimonio impiantistico esistente e di certo non indica di realizzare nuovi impianti di incenerimento.

E’ pacifico invece che non vi è conformità per gli altri obiettivi del PRRS, in particolare per quanto attiene all’obiettivi n. 5 che mira a *“Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti”* In particolare sono del tutto ignorate le valutazioni in merito all’opportunità che e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali avvenga in luoghi prossimi a quelli di produzione. Il dlgs 152/2006 prevede.è vero, la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti speciali inserendo il recupero di queste frazioni in un regime giuridico di mercato, pone però l'attenzione sul principio di prossimità in un’ottica di salvaguardia ambientale atta a contenere o limitare la movimentazione dei rifiuti o comunque considerare nelle valutazioni ambientali l'impatto dato dal traffico non solo a livello locale ma in generale. Il recupero può quindi avvenire in un territorio diverso da quello dal quale il rifiuto si origina, ma la norma evidenzia come sia auspicabile che il trattamento non avvenga a distanze tali da trasformare la movimentazione del rifiuto in un impatto ambientale negativo

D’altro canto anche il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione descrive obiettivi molto lontani da quelli perseguiti dall’impianto proposto, proponendo *“l’incremento della produzione di CSS da trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, in impianti già esistenti”*; Nella documentazione non si rinvengono valutazioni adeguate sulla coerenza col suddetto piano. Osserviamo inoltre che i dati del 2018 indicavano una produzione di fanghi in Piemonte pari a 145.000 ton, e che di queste solo il 26% era stato destinato a incenerimento, essendo il riutilizzo in ambito agricolo (pari al 70%) decisamente più virtuoso. Non è quindi chiaro quale fabbisogno di incenerimento fanghi questo impianto dovrebbe soddisfare nel rispetto del principio di prossimità. Da ultimo questo impianto pare non rispondere ai criteri regionali assegnati con DGR 12.03.2021, n. 14-2969 orientati ad indirizzare la valorizzazione energetica verso le tecnologie che consentano un’ottimizzazione della stessa quali il teleriscaldamento e/o lo stoccaggio di energia, modalità non contemplate nel Progetto.

OSSERVAZIONE 3

VARIANTE AL PRGC

La Circolare Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *“Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell’articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”* evidenzia che, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.5660/2015), **la eventuale variante può essere applicata solamente allo strumento urbanistico, e non a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati** (piani territoriali provinciali, regionali, piani paesaggistici). **La compromissione dei poteri pianificatori è quindi solo limitata a livello**

Salussola Ambiente è Futuro

urbanistico comunale, e la eventuale variante del PRGC deve essere coerente con quanto indicato dai piani sovraordinati; inoltre la Conferenza dei Servizi non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento, pertanto, **legittimato al pronunciamento in Conferenza è solo il Comune**, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'eventuale autorizzazione, assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977, e in tal senso **occorrerà acquisire nella Conferenza dei Servizi l'espressione della volontà del Consiglio Comunale in ordine alla fattibilità della variante.** Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta).

Il fatto che vi sia un ben chiaro *favor legis* nei confronti di queste tipologie di opere – e conseguentemente gli aspetti urbanistici assumano valore recessivo – non significa tuttavia che le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una **ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione.**

Le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non consentono infatti di "azzerare" le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata dall'insediamento.

La Circolare Regionale AMB/4 del 2016 prosegue affermando che **l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione.**

Si osserva che nella documentazione presentata è assente la relazione prescritta all'art 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr approvato con DPGR n. 4/R del 23 marzo 2019, in particolare per quanto attiene il rapporto tra i contenuti della variante al Prg e quelli del Ppr. E' assente infatti il capitolo in cui deve essere descritto in che modo si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal Ppr. Secondo la tabella indicata all'allegato B del regolamento attuativo del PPR, sottolineando l'importanza di verificare complessivamente i contenuti del Piano paesaggistico nella sua interezza, tale schema è finalizzato ad agevolare il riscontro del rispetto del Ppr da parte della variante. L'Allegato B all'art 2 dispone che nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, ogni variante apportata agli strumenti urbanistici debba essere coerente con le previsioni del Ppr stesso, limitatamente alle aree interessate dalla variante. Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento e al contempo essere coerenti e

Salussola Ambiente è Futuro

dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Ppr. Ne consegue che la verifica del rispetto del Ppr deve dare riscontro della coerenza della variante con i disposti degli articoli normativi del Ppr interessati dalla variante stessa.

Rileviamo inoltre che nella variante al PRG prevista manca una proposta argomentata di fascia di rispetto prevista dall'art. 27 della LR 56/77.

Nel Piano Regolatore Vigente di Cavaglià vigente l'area oggetto di impianto è azzonata come Aree di riordino da attrezzare (AIR)). Tra le destinazioni d'uso consentite vi sono *"Destinazioni proprie: impianti per attività produttive, industriali o artigianali, non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissione di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi*

Inquinanti". Evidentemente l'impianto in progetto è compreso tra le industrie insalubri di classe I, quindi è incompatibile con le destinazioni d'uso previste dal PRG vigente.

A ribadire l'incompatibilità dell'impianto con quest'area, l'art. 3.3.4 Attività Insalubri dispone che le eventuali attività insalubri approvate debbano essere almeno a 150 metri dalle abitazioni. Nei pressi dell'area rileviamo due abitazioni poste a meno di 150 metri.

Il parametro dell'altezza dei fabbricati poi limita a un massimo di 12 metri le emergenze, in completo contrasto dalle previsioni progettuali dell'impianto, il cui corpo principale è alto 56 metri e il camino è alto 90 metri.

Nel Piano Regolatore Adottato di Cavaglià, l'area è azzonata come Piano per Insediamento Produttivo PIP, mantenendo immutati i parametri dell'altezza, che precludono la possibilità di assentire al progetto senza approvare una variante al Piano Regolatore.

Nel bilancio compromissorio tra i vari interessi in campo, riteniamo la variante non assentibile per queste motivazioni:

- 1) nell'area interessata dalle ricadute del progetto insistono degli interessi pubblici (slow land, D.O.P. Riso di Baraggia biellese e vercellese, riconoscimento DECO)
- 2) Insussistenza di impatti positivi quantificabili e certi sul territorio

OSSERVAZIONE 4

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Dall'analisi della Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" emerge che nelle vicinanze del sito di intervento si incontra una fascia che rimanda all'art 31 delle NTA, "Relazioni visive tra insediamento e contesto". Rileviamo come tale circostanza sia completamente ignorata dal proponente. L'art. 31 delle NTA del PPR, recita:

Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive.

A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:

a. gli insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti, in rapporto con acque, boschi, coltivi;

Salussola Ambiente è Futuro

- b. i sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;*
 - c. gli insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;*
 - d. i contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate; e. le aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie);*
- La Tavola P4 individua altresì il sistema dei crinali collinari.*

Direttive [2]. I piani locali:

- a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali*
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, **senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva**;*
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;*
- d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;*
- e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.*

Sebbene l'area di intervento non ricada in quella fascia, che è relativa al Navilotto della Mandria, è evidente che la realizzazione dell'Impianto interferisce nelle relazioni visive tra insediamento e contesto: tale interferenza deve essere valutata in modo da rispondere agli obiettivi generali dell'impianto del PPR.

Il Piano Regolatore di Cavaglià nelle proprie NTA, sia del PRG Vigente che di quello Adottato, ha indicato come altezza massima edificabile una misura di 12 metri. La variante urbanistica proposta dal progetto, a fronte di un corpo di fabbrica alto 56 metri, una ciminiera alta addirittura 90 metri, lascia indeterminato il parametro "altezza dei fabbricati", con la pretesa di modificare i relativi articoli in questi termini: "Nel caso di interventi con particolari cicli produttivi, derivanti da specifiche esigenze impiantistiche/funzionali si consente la possibilità di altezze > 12 mt, previa autorizzazione della Commissione edilizia". Tale proposta è irricevibile: le norme di attuazione della variante comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/77 devono precisare le altezze, i volumi, i rapporti di copertura e le distanze tra fabbricati e confini relativi al progetto in questione e non possono invece modificare in maniera generica l'articolato normativo. Tuttavia evidenziamo che altezze superiori devono dimostrare di non alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva del fondale dell'arco alpino da un lato e del canale della mandria dall'altro.

Salussola Ambiente è Futuro

OSSERVAZIONE 5

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

La tavola a cui fare riferimento, nell'analisi delle previsioni del PTP della Provincia di Biella, è la IGT-u, dalla quale si evince come il progetto debba rispondere ai dettami degli articoli 3.4 e 3.6 delle NTA del PTP. Il comma 1 dell'art 3.4 recita: *“L'attuazione delle previsioni relative alle aree di cui ai commi precedenti, fatte salve le determinazioni urbanistiche in essere alla data di entrata in vigore del P.T.P., è demandata alla redazione di Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile di cui all' art. 5.3 delle presenti norme ed alla formazione dei relativi Accordi di Programma”* Non ci pare che il progetto proposto corrisponda a un progetto di riqualificazione urbana né infrastrutturazione sostenibile, volendo correttamente intendere la *“riqualificazione urbana”* come l'attività pianificatoria, programmatoria o progettuale, finalizzata al recupero di una valida dimensione qualitativa e funzionale in strutture urbane e/o edilizie - nell'insieme o in singole loro parti – compromesse da obsolescenza o da degrado. Un impianto che di fatto emette migliaia di tonnellate di inquinanti in atmosfera, che, benchè nei limiti di legge determinano un sicuro peggioramento della qualità dell'aria e del suolo, con spreco di una abnorme parte di energia prodotta, e creazione di decine di tonnellate di ceneri altamente tossiche di cui non si è specificato precisamente la destinazione, non ci pare l'esempio più luminoso da proporre per salvare dal detrimento un'area meritevole di attenzione

L'art. 3.6 subordina l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili come le *“zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE.* Le valutazioni prodotte nel merito sono invece lacunose e bisognose di più approfondimento.

OSSERVAZIONE 6

IMPATTO PAESAGGISTICO

L'impianto in progetto si inserisce in un contesto a forte vocazione turistica e di notevole valore storico, paesaggistico e naturalistico. Con sorpresa abbiamo preso atto che il Proponente restituisce una rappresentazione diversa dalla realtà, come si evince dall'All G al SIA, dove alla Valutazione della Sensibilità Paesaggistica dell'Area di Studio viene conferito un valore medio-basso e basso. E' pur vero che, disattendendo le richieste della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola E Vercelli, prot 499 del 10-01-2023, il campo di studio non è stato esteso al territorio di Roppolo dove vi sono numerosi beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e mappati nella tavola P4 del PPR, ed altri non mappati, tuttavia c'è stata una sottovalutazione grave delle oggettive qualità paesaggistiche del territorio, segno questo di un approccio superficiale alle peculiarità del territorio. La sensibilità paesaggistica di questi luoghi è quantificabile con l'interesse turistico crescente, non stagionale e volto ad una fruizione del territorio di tipo *“slow”*, fatta di cammini nella natura: dalla Via Francigena al Cammino di Oropa passando attraverso i numerosi itinerari di Slowland.

Salussola Ambiente è Futuro

Riteniamo che in realtà l'elemento di detrimento di questo territorio sarà l'impianto in progetto, che ha un impatto visivo e paesaggistico indiscutibilmente significativo ed irreversibile nonostante il proponente lo definisca "medio basso". La coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica è analizzata in un capitolo del SIA, basando i ragionamenti su una concezione del paesaggio di matrice percettiva e quale vestito del territorio. Il senso che viene mobilitato è la vista, e la logica perseguita è unicamente quella del vincolo.

Pur riconoscendo l'importanza di questi aspetti, riteniamo vadano ponderati, essendo viceversa questione centrale per una efficace tutela dinamica del paesaggio la concezione di quest'ultimo come sistema di ecosistemi, sistema relazionale, dove le connessioni e le funzioni sono centrali. In ogni caso, l'inserimento ambientale e visivo non vengono esplicitati, né sono chiare le basi delle scelte operate dal progetto. Si capisce solo che l'architettura del fabbricato è un'architettura pensata, con l'uso di materiali, soluzioni (il tetto-giardino) e colori (il camino opalescente che "si confonde col cielo") che vogliono rendere più accattivante la struttura senza tuttavia riuscirci, perché non riescono a inserirla davvero nel paesaggio. Rileviamo per altro che non è possibile dal punto di vista normativo, inserire in un contesto rurale, privo di altre emergenze architettoniche, una ciminiera alta 90 metri in modo tale che si confonda col cielo. Le norme ICAO infatti impongono l'apposizione di luci lampeggianti di segnalazione degli ostacoli al volo, accese giorno e notte, e che saranno collocate dalla quota +45 fino alla cima del camino affinché questo sia ben visibile anche a grande distanza. In questo senso i fotoinserti allegati al progetto non restituiscono una rappresentazione veritiera dell'impatto visivo del camino.

Si citano alcuni stralci dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

"...che gli interventi di trasformazione debbano necessariamente essere adeguati al contesto paesaggistico per diventare parte integrante e qualificante e, quindi, che le proposte progettuali, da sottoporre a preventiva autorizzazione, siano basate sulla corretta lettura del paesaggio e diano conto delle scelte e delle soluzioni di progetto proprio in riferimento alla loro incidenza sul paesaggio un processo valutativo riferito agli obiettivi individuati che tenga conto dell'esigenza di miglioramento, o almeno di mantenimento, della qualità paesaggistica dei luoghi, anche mediante la soluzione delle criticità e/o la creazione di nuove identità. Questi criteri fondamentali, sulla base dei quali devono essere elaborati i contenuti della documentazione posta a corredo dei progetti di trasformazione del paesaggio, impongono che il progetto di intervento sia motivato in riferimento ai caratteri specifici del contesto paesaggistico interessato. Il progetto nel paesaggio deve diventare progetto di paesaggio: si tratta di rileggere i luoghi nel loro complesso e di fare in modo che le trasformazioni contemporanee diventino parte integrante dell'esistente. Il processo progettuale, di conseguenza, non potrà più limitarsi a tener conto dei solo aspetti tecnici, funzionali od economici dell'opera oggetto di intervento, ma dovrà prima di tutto stabilire rapporti conoscitivi e di relazione con quanto gli sta intorno e dovrà infine elaborare una soluzione che si integri con coerenza nel paesaggio". Pare allo scrivente Comitato che invece ciò che muove le scelte progettuali sono davvero soltanto le contingenze tecnologiche che si è scelto di travestire di green per una questione di accettabilità sociale del progetto.

Salussola Ambiente è Futuro

OSSERVAZIONE 7

MODELLIZZAZIONE RICADUTA DELLE EMISSIONI

La modellizzazione della ricaduta delle emissioni si fonda sui dati di sette centraline meteorologiche poste in aree site a una dozzina di chilometri dal sito d'impianto, ed evidenzia una dominanza dei venti provenienti da nord ovest. Evidenziamo che la centralina A2a posta proprio nell'impianto restituisce una situazione parecchio diversa. Alla luce dell'evidente peggioramento della qualità dell'aria e del suolo che si evince dalla lettura dei dati progettuali, che la modellizzazione debba essere eseguita con dati più attendibili. Per altro è noto ai Biellesi come negli anni '90 lo studio meteorologico prodotto per contrastare il progetto Fenice nel Comune di Verrone evidenziò come la direzione dominante dei venti si invertisse in certe ore del giorno e in certi mesi dell'anno, spirando da sud-est invece che da nord-ovest; inoltre, considerata la particolare morfologia del biellese, chiuso dalle alpi a Nord, dal cordone morenico della serra ad Ovest e dalle colline ad est, evidenzia che si sarebbe verificato un ristagno d'aria, con ricaduta di inquinanti al suolo, fenomeno aggravato dal fatto che l'aria calda e umida proveniente dalla pianura risicola si condensa sulle pendici dell'arco alpino trascinando gli inquinanti trasportati. Pare bizzarro che a distanza di 25 anni nemmeno si menzionino i progressi che fanno parte del bagaglio culturale di tutti i biellesi che vissero la vicenda riguardante il termovalorizzatore fenice nel Comune di Verrone.

OSSERVAZIONE 8

IMPATTO ATMOSFERICO

Dai dati di progetto si evince che il volume di fumi emessi sarà di 250.000 Nm³ /h il che permette, pur nel rispetto dei limiti emissivi specifici, la distribuzione nell'atmosfera in un raggio di oltre 10 km dall'impianto di 65.700 kg di polveri (particolato) all'anno. Rileviamo che lo studio ha espresso valutazioni circa la diffusione di Pm10 e Pm2,5 senza indagare le nanopolveri, (Pm 0,1), particelle ultrafini sotto il micron che rispetto alle fini hanno effetti più ritardati ma maggiori sulla funzionalità respiratoria. L'impianto sarebbe autorizzato ad immettere in atmosfera anche 876.000 kg di Ossidi di Azoto all'anno. Il territorio piemontese, compreso quindi il Comune di Cavaglià, è assoggettato a provvedimenti che impongono riduzioni del carico atmosferico proprio per i succitati Ossidi di Azoto NOx e per il Particolato, ai quali le aziende agricole si sono adeguate evitando di spandere i fertilizzanti per limitare le emissioni di NOx. In questa ottica il progetto non è assentibile.

OSSERVAZIONE 9

IMPATTO DELL'IMPIANTO SUI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA DELLA ZONA

L'impianto in progetto ha un considerevole impatto ambientale sul territorio limitrofo per via delle emissioni di microinquinanti e la conseguente deposizione al suolo degli stessi. Il territorio interessato, presenta aree considerate di fondamentale importanza ai fini della tutela della

Salussola Ambiente è Futuro

biodiversità europea. Luoghi in cui è prioritaria la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

L'impianto in progetto si trova in prossimità di diversi luoghi di interesse:

a 5 km circa dalla Garzaia di Carisio (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

a 6 Km circa dal Lago di Bertignano (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

a 9 km circa dalla Riserva Naturale della Bessa (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

a 10 km circa dalla Riserva Naturale delle Baragge di Verrone

a 10 km circa dalla Serra morenica di Ivrea (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

a 10 km circa dal lago di Viverone (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

a 10 km circa dallo stagno interrato di Settimo Rottaro (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

a 11 km circa dalla Riserva Naturale delle Baragge di Candelo (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

Nel caso della Serra Morenica di Ivrea, è bene precisare che Cavaglià ne fa parte e costituisce la parte terminale verso la pianura biellese e vercellese. Considerate le affinità con gli altri comuni della Serra, il SIC avrebbe potuto essere esteso sino a Cavaglià. La raffigurazione dell'area di studio del SIA indica infatti come piedi dell'anfiteatro morenico le ultime propaggini della Serra in zona prossima all'impianto.

I siti ci danno un quadro ambientale del territorio che va visto e considerato nel suo insieme e non in una micro area come la località Gerbido di Cavaglià dove è in progetto l'impianto. La straordinaria importanza dal punto di vista ambientale del territorio interessato, estremamente caratterizzato dai SIC presenti, non può che essere rilevata e tutelata.

Considerata l'emissione di inquinanti dal camino dell'impianto e che la relativa deposizione al suolo riguarderà un'area piuttosto ampia comprendente anche i siti di importanza Comunitaria elencati, si reputa il progetto incompatibile con il territorio.

Si segnala infine che lo studio di alternative localizzative avrebbe dovuto considerare la possibilità di ubicare l'impianto in zone non caratterizzate dalla presenza di siti di importanza comunitaria

OSSERVAZIONE 10

COENONYMPHA OEDIPPUS, SPECIE A RISCHIO ESTINZIONE PRESENTE NEL TERRITORIO

Coenonympha Oedippus, chiamata comunemente ninfa delle torbiere, è la farfalla diurna più minacciata di estinzione in Europa. Le sue principali cause di declino sono: distruzione dell'habitat, frammentazione dello stesso, inquinamento, variazioni climatiche, urbanizzazione e turismo. Nella territorio interessato dalle emissioni dell'impianto la specie ha una presenza significativa dovuta alle particolari caratteristiche del territorio e all'abbondante presenza di *Molinia coerulea* che è la principale pianta nutrice delle sue larve.

L'impianto in progetto per via delle sue emissioni, potrebbe avere un impatto negativo su questa specie e anche su altre bisognose di tutela. Il proponente ha effettuato un rilevamento di questo lepidottero, ma lo ha condotto su un campo di indagine troppo ristretto (solo 4 km dall'impianto, quando le ricadute inquinanti più importanti arrivano a 10 km) e nel periodo dell'anno sbagliato: questa modalità lacunosa di procedere ha determinato l'insuccesso nella rilevazione. In ogni caso,

Salussola Ambiente è Futuro

più che il rilevamento in sé ci si attendeva delle valutazioni in merito Agli effetti delle ricadute degli inquinanti su questo lepidottero. Si tratta di un aspetto che avrebbe dovuto essere valutato. In assenza di valutazioni appropriate non può che emergere incompatibilità del progetto con l'ambiente su cui andrebbe ad insediarsi.

OSSERVAZIONE 11

IMPATTO DELL'IMPIANTO SUI PRODOTTI AGRICOLI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE DELLA ZONA

L'impianto in progetto a causa delle emissioni di inquinanti con le relative deposizioni al suolo, ha un impatto non trascurabile sui prodotti agricoli a denominazione d'origine della zona. Considerato che si tratta di prodotti destinati all'alimentazione umana lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto analizzare minuziosamente ricadute e impatti sulle denominazioni di origine della zona, considerandole nella loro integrità territoriale e non in una marginale area di studio, non sufficientemente rappresentativa. Le denominazioni di origine infatti presuppongono una precisa omogeneità territoriale fatta di caratteristiche e peculiarità che si possono riscontrare nell'ambiente di produzione e nel prodotto finito. Pertanto lo studio fatto su queste produzioni è da considerarsi incompleto ed insufficiente.

Leggere inoltre sul documento Analisi Agrozootecnica un'osservazione sul fatto che nell'area in studio non ci sia la sede di un Consorzio di Tutela di queste Denominazioni di Origine dimostra ancor di più una scarsa conoscenza del territorio e di queste denominazioni, evidenziando quindi una non adeguata analisi dei prodotti agricoli più importanti e iconici di questa zona. L'importanza delle produzioni locali è la stessa rispetto a qualsiasi altro luogo compreso nel territorio delle denominazioni di origine che rappresentano inoltre interessi pubblici collettivi. I produttori biellesi inoltre sono sempre stati tra i promotori di queste denominazioni, sono tra i soci fondatori dei vari Consorzi di Tutela e sono impegnati nei vari Consigli di Amministrazione. Non di rado i produttori biellesi risultano tra i più apprezzati e premiati.

Vista la straordinaria importanza delle Denominazioni di Origine, il territorio non può prendere in considerazione eventuali peggioramenti della qualità dei suoli e dei prodotti. Le normative, anche in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti sono chiare e tese a tutelare le aree di produzione delle doc, docg, dop e igp.

Avrebbe dovuto anche essere valutato in modo completo ed esaustivo l'impatto dell'inceneritore sull'immagine dei prodotti a denominazione d'Origine che essendo strettamente legati al territorio di produzione, ne subiscono anche eventuali problematiche ambientali. E' provato che il consumatore associ in modo estremamente negativo gli impianti di smaltimento dei rifiuti con i luoghi di produzione agricola. Questo aspetto non può essere trascurato in quanto può avere effetti negativi su economie consolidate e sul tessuto sociale del territorio.

Trascurando le denominazioni di carattere regionale nel territorio interessato sono presenti le seguenti denominazioni:

Erbaluce di Caluso DOCG

Canavese DOC

Salussola Ambiente è Futuro

Riso di Baraggia biellese e vercellese DOP

L'impianto in progetto interferisce negativamente con le produzioni a Denominazione d'Origine della zona, con cui è pertanto incompatibile.

OSSERVAZIONE 12

IMPATTO DELL'IMPIANTO SULLE COLTIVAZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE.

Lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto valutare in modo adeguato l'impatto dell'impianto sulle coltivazioni biologiche della zona. Il progetto è pertanto in contrasto con il Piano Territoriale Provinciale (art. 3.6 comma6).

L'impatto dell'impianto sulle produzioni agricole biologiche della zona andrebbe analizzato minuziosamente in quanto potrebbe arrecare danni irreversibili per via dell'emissione di inquinanti con la conseguente deposizione e accumulo al suolo degli stessi.

Andrebbero inoltre considerati i criteri di approvvigionamento prodotti utilizzati dagli operatori biologici. Questi, infatti, tendono spesso ad escludere dai loro fornitori le aziende ubicate in prossimità di impianti destinati allo smaltimento o all'incenerimento di rifiuti. Questi aspetti andrebbero analizzati con estrema attenzione in quanto l'eventuale insediamento dell'impianto in oggetto potrebbe arrecare danni irreversibili alle aziende biologiche del territorio.

E' doveroso altresì evidenziare che l'agricoltura naturale e biologica sia in costante crescita e andrebbero pertanto considerati anche i produttori della zona che avrebbero tutto il diritto di poter intraprendere questo tipo di coltivazione in futuro, valorizzando i propri terreni e offrendo ai consumatori un prodotto estremamente salubre e di qualità.

Appare pertanto evidente l'incompatibilità del progetto con il territorio interessato e in cui è praticata anche l'agricoltura biologica.

OSSERVAZIONE 13

RECUPERO DEL CALORE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'IMPIANTO

L'impianto in progetto appare decisamente carente sotto il profilo della piena e completa sostenibilità ambientale. Ad esempio, non è infatti chiaro quale sia la quantità di energia termica dispersa nell'ambiente e quindi non utilizzata e valorizzata. La questione relativa al recupero totale del calore, essenziale per la sostenibilità dell'impianto, meritava di essere affrontata con maggiore determinazione, mettendo a progetto soluzioni certe e sostenibili. Per queste ragioni l'impianto appare incompleto e non in linea con gli obiettivi ambientali europei.

La limitazione delle emissioni da combustione è uno dei principali obiettivi dell'Unione Europea. Proprio in ragione di questi obiettivi e degli sforzi che tutti gli stati e la popolazione dovranno compiere in questo senso nei prossimi anni, appare del tutto inopportuna la creazione di un impianto di incenerimento di rifiuti non in grado di utilizzare e valorizzare concretamente tutta l'energia prodotta.

Per queste ragioni si ritiene che l'impianto sia inadeguato e non compatibile con il territorio interessato e con i relativi obiettivi in termini di sostenibilità ambientale

Salussola Ambiente è Futuro

OSSERVAZIONE N 14

ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE

Lo studio delle alternative localizzative, appare incompleto e inadeguato: avrebbe dovuto valutare alternative di localizzazione in grado di consentire in piena efficienza il completo e totale utilizzo del calore generato.

Lo studio avrebbe inoltre dovuto valutare la possibilità di installare l'impianto in zone non caratterizzate dalla presenza di siti di importanza Comunitaria e di produzioni agricole di qualità, biologiche e a Denominazione di Origine.

Si ritiene pertanto che lo studio relativo alle alternative localizzative vada rivisto ed implementato, analizzando soluzioni più efficienti e compatibili con gli obiettivi di sostenibilità ambientale europei sia in termini di produzione di energia che di utilizzo della stessa.

.

Conclusioni

Riservandoci di integrare nei prossimi giorni le integrazioni inviate, per le ragioni sopra espresse la sottoscritta rappresentante del Comitato Salussola Ambiente è Futuro chiede che il procedimento si concluda con l'espressione di un **PARERE NEGATIVO**.

Infine chiediamo:

- di poter presenziare come uditori, così come definito dal Regolamento Provinciale, alle sedute della Conferenza dei Servizi indette per questa procedura di VIA e di essere avvisati con idoneo anticipo di tali incontri.
- un confronto con il Proponente, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 14 comma 4 L.R. 40/98 .
- di partecipare alle audizioni dell'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica

Cordiali saluti.

Salussola, 20-05-2023

In fede

Simonetta Magnone, per conto del

Comitato Salussola Ambiente è Futuro.

